

# COMUNE DI ROCCASCALEGNA

## (PROV. DI CHIETI)

Via Roma, 12 - C.A.P. 66040    Tel 0872/987111 – Fax 0872/987547    C.F. 81001800697 - P.I. 00283210698

### AVVISO PUBBLICO

per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione immobili ad uso abitativo

(Legge 9/12/1998 n. 431) Anno 2019

(locazioni anno 2018)

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Visto l'art. 11 della Legge 04/12/1998 n. 431 e s.m.i. che istituisce un Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione;

Viste le note della Regione Abruzzo del 13/11/2019 prot. 317135 e 19/11/2019 prot. 323729 con le quali viene invitato questo Ente a quantificare il fabbisogno in termini di risorse e del numero dei potenziali beneficiari del contributo ad integrazione dei canoni di locazione immobili ad uso abitativo per l'anno 2018 emanando un apposito avviso pubblico per la definizione della graduatoria dei soggetti aventi diritto al contributo;

### RENDE NOTO

che a partire dal giorno 11/12/2019 e fino al giorno 15/01/2020 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata, per richiedere un contributo per il rimborso parziale dei canoni di affitto.

### REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Per la partecipazione il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

#### Limiti di Reddito

- **FASCIA "A"** Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ultima dichiarazione) rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime Inps anno 2018 (€ 13.192,92) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14%;

- **FASCIA "B"** Reddito annuo imponibile complessivo non superiore a € 15.853,63 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%; il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile ai fini di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento al reddito imponibile. Per la determinazione del reddito convenzionale si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 21 della Legge 05/08/1978, n. 457: "qualora alla formazione del reddito concorrano redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti a carico, sono calcolati nella misura del 60%

Non sono ammissibili contributi ai soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica e i contributi di cui al terzo comma, art.11, Legge 431/98 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma2, art.10, Legge 431/98).

#### Inoltre

- essere cittadino italiano o Stato di provenienza (gli immigrati devono possedere il certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero cinque nella Regione Abruzzo, comma 13, art. 11 D.L. 25/06/2008, come convertito con Legge 06/08/2008, n.133);

- essere residente nel Comune di Roccascalegna nell'immobile di categoria catastale "A", condotto in locazione come abitazione principale, per il quale si richiede il contributo;
- non essere assegnatario, assieme al proprio nucleo familiare, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o Enti pubblici;
- non essere conduttore di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), come indicato dall'art. 1, comma 2, L. 431/98;
- non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare e situato nel Comune di Roccascalegna né essere titolari di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o concessi a terzi, situati in qualsiasi località, che abbiano complessivamente un valore catastale uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare1 ;
- essere titolare di un contratto di affitto esclusivamente ad uso abitativo riferito ad un alloggio, di proprietà privata corrispondente alla propria residenza anagrafica, situato nel Comune di Roccascalegna e regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro (presso l'Agenzia delle Entrate)
- di non aver richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi prodotti nel 2017, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della L. 431/98.
- non avere vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado (figlio/a, fratello, sorella nonno/a, nipote) o di matrimonio con il locatore.

#### **MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda, compilata e firmata dall'interessato, deve essere presentata entro e non oltre il 15/01/2020

- consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza;
- per PEC all'indirizzo [pec@comuneroccascalegna.it](mailto:pec@comuneroccascalegna.it)
- spedita con raccomandata A.R. (in tal caso farà fede il timbro dell'Ufficio Protocollo) indirizzata a:

Comune di Roccascalegna, Settore Affari Generali, Via Roma 12 - 66040 Roccascalegna

E' obbligatorio allegare alla domanda:

- Documento di identità della persona che ha firmato in corso di validità;
- Solo per i nuclei familiari che dichiarano reddito "Zero" e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata, pena l'esclusione:

attestazione dei servizi sociali del Comune di aver fornito assistenza o autocertificazione;

oppure, dichiarazione relativa alla fonte del reddito che ha contribuito al pagamento del canone;

oppure, nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazioni delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità.

Inoltre, per una spedita e corretta istruttoria, per consentire controlli preventivi e successivi, si chiede di allegare alla domanda la seguente documentazione:

- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia della ricevuta di pagamento della tassa di registro anno 2018 - mod. F24;

- copia visura catastale o cartella di pagamento Tari da cui dedurre i mq utili dell'abitazione condotta in locazione e la categoria catastale, se non risultano dal contratto di locazione;
- copie ricevute di pagamento canone di locazione per l'anno 2018 munite del bollo di € 2,00;
- copia della dichiarazione redditi (Unico 2018 - Certificazione unica) Mod. 730/2018) di tutti i componenti nucleo familiare relativamente ai redditi percepiti anno 2017;
- copia attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea;
- titolo di soggiorno in corso di validità;
- documentazione a conferma di quanto dichiarato in autocertificazione;
- copia certificazione invalidità e/o riconoscimento handicap L. 103/92;
- codice IBAN prestampato (non trascritto manualmente) dell'intestatario del contratto di locazione. Tale codice è necessario al fine di permettere la liquidazione del contributo. La domanda, a pena di esclusione, deve essere corredata dai documenti sopraindicati.

### **FINANZIAMENTO CONTRIBUTO**

Il contributo è interamente a carico della Regione Abruzzo con i fondi nazionali assegnati.

Pertanto, il contributo verrà liquidato solo dopo l'assegnazione dei fondi da parte della Regione e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

### **CONTROLLI E SANZIONI**

La verifica della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive presentate è effettuata a campione dall'Amministrazione Comunale (art.71 del D.P.R. n. 455/2000). Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo, è denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 455/2000. Nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione provvede a revocare il contributo stesso. L'Amministrazione verifica tramite controlli a campione che il beneficiario non abbia usufruito la detrazione fiscale del canone di affitto, richiedendo, prima dell'erogazione del contributo, copia dell'apposita documentazione.

### **PRIVACY**

Tutti i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e succ. mod. e Reg. Ue 679/2016 esclusivamente per le finalità di cui alla L. 431/1998.

### **INFORMAZIONI E RITIRO DOMANDE**

Il bando e il modulo di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Roccascalegna [www.comuneroccascalegna.gov.it](http://www.comuneroccascalegna.gov.it)

Ufficio Protocollo Comune di Roccascalegna da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

### **RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento alla Legge 431/98.

### **IL SINDACO**

**Avv. Domenico Giangiordano**